

Regolamento per la valutazione e diffusione dei questionari Ordine TSRM e PSTRP di Bergamo

Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 119 del 10/12/2025



Ordine

dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione

BERGAMO



Indice

1. Principi generali e obiettivi del Regolamento.....	2
2. Ambito di applicazione	3
3. Responsabilità attuative e aggiornamento del Regolamento	3
4. Requisiti di forma e contenuto delle richieste di diffusione dei questionari.....	3
5. Criteri di valutazione delle richieste di diffusione dei questionari	4
6. Iter di presentazione delle richieste, di verifica e valutazione	5
7. Modalità di diffusione.....	5
8. Obblighi del proponente.....	5
9. Trattamento dei dati personali.....	6
10. Monitoraggio e rendicontazione	7
11. Entrata in vigore e modifiche.....	7

1. Principi generali e obiettivi del Regolamento

Il presente regolamento (di seguito “Regolamento”) disciplina le modalità attraverso le quali l’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Bergamo verifica, valuta ed eventualmente dispone la diffusione di questionari rivolti agli iscritti agli albi ed elenchi speciali ad esaurimento dell’Ordine.

Obiettivo del Regolamento è individuare requisiti di presentazione, criteri di valutazione e modalità di diffusione dei questionari, così da garantire che il pertinente procedimento avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza e uniformità, favorendo la diffusione dei soli questionari che risultino coerenti le finalità istituzionali dell’Ordine e che ambiscano alla correttezza scientifica ed la qualità dei dati raccolti.

Nel perseguimento della finalità istituzionale di promozione delle iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, il Regolamento intende altresì favorire e sostenere le attività di ricerca e formazione di studenti, professionisti e istituzioni accademiche, promuovendo la crescita scientifica e deontologica delle professioni sanitarie rappresentate.

2. Ambito di applicazione

Le disposizioni del Regolamento si applicano a tutti i soggetti (Enti, Associazioni, Professionisti, Studenti, Università o altre istituzioni) che richiedano all'Ordine la diffusione di questionari, nonché ai Referenti dell'Ordine coinvolti nel processo di valutazione, approvazione e diffusione.

3. Responsabilità attuative e aggiornamento del Regolamento

La responsabilità dell'attuazione del Regolamento è attribuita al Presidente dell'Ordine e ai Referenti designati per le attività di verifica, valutazione e diffusione.

La responsabilità dell'aggiornamento del Regolamento è attribuita al Consiglio direttivo (di seguito "Cd"), che coordina le Commissioni di albo (di seguito "Cda") e assicura trasparenza del procedimento e uniformità di interpretazione e di applicazione delle disposizioni regolamentari.

In particolare, il Regolamento è soggetto ad aggiornamento in caso di:

- modifiche normative o deontologiche;
- evoluzioni organizzative interne;
- esigenze di miglioramento delle procedure operative.

4. Requisiti di forma e contenuto delle richieste di diffusione dei questionari

Le richieste di diffusione dei questionari sottoposti alla verifica ed alla valutazione dell'Ordine devono rispondere a precisi requisiti di forma e contenuto, di seguito individuati.

Le richieste devono pervenire dal responsabile della ricerca (c.d. "Soggetto proponente") ed essere accompagnate da:

- un documento di richiesta recante:
 - i dati identificativi e un recapito e-mail professionale del Soggetto proponente per eventuali chiarimenti o comunicazioni con l'Ordine;
 - per gli studenti, l'indicazione del Corso di studi e dell'Università di appartenenza (ove quest'ultima partecipi nella ricerca), per la corretta individuazione dei soggetti coinvolti;
 - una sintetica descrizione degli obiettivi e delle finalità della ricerca, individuando uno scopo chiaramente definito, riconducibile ad attività di natura accademica, scientifica o di ricerca professionale coerenti con le finalità istituzionali dell'Ordine;
 - l'individuazione delle categorie professionali destinatarie della somministrazione, al fine di disporre una diffusione mirata e pertinente;
 - una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con richiamo alle previsioni di cui al suo art. 76, in relazione alla veridicità e correttezza delle informazioni rappresentate e della documentazione trasmessa, alla garanzia prestata rispetto alla gestione sicura e conforme dei dati raccolti, all'impegno a



rispondere ai quesiti o alle richieste di chiarimento dei partecipanti. Tale dichiarazione deve risultare sottoscritta dal Soggetto proponente, con allegato suo documento di identità (salva applicazione delle altre modalità identificative previste dal D.lgs. 82/2005);

- quale allegato alla richiesta, il questionario in versione completa e definitiva, recante al suo interno anche:
 - la denominazione del soggetto proponente (ad es. nome e cognome) ed i dati di contatto, onde consentirne la conoscibilità da parte dei destinatari del questionario in caso di sua diffusione nonché l'invio di eventuali richieste di chiarimenti o comunicazioni da parte dei partecipanti;
 - un'introduzione che illustri in modo esplicito almeno gli obiettivi della rilevazione, i destinatari a cui è rivolto, le modalità di compilazione, la durata stimata della partecipazione e il periodo di raccolta e conservazione dei dati, onde consentire ai partecipanti di comprendere con chiarezza il contesto della ricerca e le finalità per le quali i dati verranno utilizzati;
 - l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, per quanto rispettivamente applicabili.

5. Criteri di valutazione delle richieste di diffusione dei questionari

La valutazione delle richieste è effettuata sulla base dei seguenti criteri oggettivi:

- chiarezza e coerenza dei contenuti della richiesta e delle domande del questionario, rilevanza scientifica o professionale rispetto alle finalità e alle competenze dell'Ordine, adeguatezza del campione e dei destinatari individuati, correttezza metodologica e rispetto delle norme etiche e deontologiche;
- coerenza della ricerca con gli obiettivi dichiarati e pertinenti rispetto alle competenze professionali degli iscritti, evitando qualsiasi elemento discriminatorio, offensivo o non conforme ai principi etici e deontologici delle professioni sanitarie;
- redazione dei questionari con linguaggio chiaro, neutro e comprensibile, evitando formulazioni ambigue, tendenziose o suscettibili di influenzare le risposte;
- strutturazione del questionario in modo da favorire una compilazione agevole e non eccessivamente onerosa in termini di tempo, garantendo la qualità e l'affidabilità dei dati raccolti.

6. Iter di presentazione delle richieste, di verifica e valutazione

Il Soggetto proponente è tenuto a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'Ordine (ordine.bergamo@tsrm-pstrp.org) la documentazione necessaria alla verifica ed alla valutazione della richiesta, come individuata all'art. 4 del Regolamento.

La verifica e la valutazione è effettuata dai Delegati alla ricerca e alla privacy del Cd, nel confronto con il Responsabile della protezione dati dell'Ordine (di seguito "DPO"), ognuno nell'ambito delle proprie competenze.

In caso di preliminare esito positivo della verifica e della valutazione della richiesta, l'allegato alla richiesta è trasmesso alle Cda competenti, qualora interessate dall'argomento trattato, al fine di acquisire eventuali osservazioni o pareri integrativi.

Successivamente, la documentazione completa è sottoposta al Cd, che delibera in merito alla verifica, valutazione ed eventuale diffusione del questionario.

L'approvazione del Cd costituisce condizione necessaria per la eventuale diffusione del questionario da parte dell'Ordine.

La decisione del Cd non è vincolante: il Cd si riserva in ogni momento di intervenire rispetto alla verifica, valutazione ed eventuale diffusione del questionario.

7. Modalità di diffusione

La diffusione dei questionari può avvenire tramite:

- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine;
- invio attraverso le caselle di posta elettronica ordinaria (PEO) degli iscritti interessati.

In fase di diffusione l'Ordine trasmette l'allegato alla richiesta, recante anche la denominazione del soggetto proponente ed i dati di contatto dal medesimo forniti

Al termine del periodo previsto di raccolta dati, il proponente è tenuto a comunicare formalmente la chiusura della somministrazione all'Ordine, al fine di consentire la sospensione della diffusione e l'archiviazione della documentazione. L'Ordine può comunque agire indipendentemente da tale comunicazione.

8. Obblighi del proponente

Il Soggetto proponente, come indicato nella dichiarazione dal medesimo resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in fase di presentazione della richiesta:

- è responsabile della veridicità e correttezza delle informazioni fornite;
- garantisce la gestione sicura e conforme dei dati raccolti;
- si impegna a rispondere ai quesiti o alle richieste di chiarimento dei partecipanti.



Su richiesta dell'Ordine, il Soggetto proponente trasmette all'Ordine, al termine della ricerca, una sintesi dei risultati o un report finale che documenti gli esiti dell'indagine, sempre che i dati ivi trattati risultino aggregati ed effettivamente anonimi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, al fine di documentare l'impatto delle iniziative sostenute.

9. Trattamento dei dati personali

La responsabilità relativa al trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito del questionario è del solo Soggetto proponente, non partecipando l'Ordine in alcun modo al trattamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il proponente è responsabile di garantire la liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, assicurando che i dati siano utilizzati esclusivamente per le finalità dichiarate e conservati per un periodo limitato e proporzionato agli scopi della ricerca.

Devono, inoltre, essere adottate misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare la sicurezza e la riservatezza dei dati, privilegiando, ove possibile, forme di anonimizzazione o pseudonimizzazione. Il proponente è inoltre tenuto a fornire ai partecipanti un'informativa chiara sui diritti previsti dal GDPR e sulle modalità per esercitarli.

Ai fini del presente Regolamento, titolare del trattamento è l'Ordine, i cui dati identificativi sono disponibili sul sito web [TSRM PSTRP BERGAMO](http://tsrm-pstrp-bergamo.org) e i cui indirizzi di contatto sono ordine.bergamo@tsrm-pstrp.org (indirizzo di contatto del DPO saveriocolabianchi@ordineavvocatiroma.org)

L'Ordine tratta i dati personali dei Soggetti proponenti e di eventuali soggetti individuati nella richiesta per finalità istituzionali, con modalità analogiche ed informatiche, coinvolgendo i soggetti autorizzati *ex lege*, ai sensi del Regolamento o di altre disposizioni dell'Ordine, nonché eventuali responsabili del trattamento. Ulteriori destinatari dei dati possono essere terzi richiedenti accesso, Autorità competenti o altre amministrazioni, ove previsto per il perseguimento della finalità di interesse pubblico o nel rispetto di obblighi legali.

Il conferimento dei dati non costituisce un obbligo legale ma, in loro assenza, non è possibile procedere alla verifica e valutazione delle richieste, nonché alla eventuale diffusione dei questionari. Gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, ove applicabili, oltre il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

La responsabilità relativa al trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito del questionario è del solo proponente, non partecipando l'Ordine in alcun modo al trattamento.

Il trattamento dei dati di contatto degli iscritti ai quali è eventualmente trasmesso il questionario avviene nei termini descritti nell'informativa per iscritti e iscrivendi disponibile sul sito web dell'Ordine.



10. Monitoraggio e rendicontazione

Il Cd, di concerto con le Cda competenti, effettua attività di monitoraggio sull'andamento delle iniziative di diffusione e sulla corretta applicazione del Regolamento.

Conformemente all'art. 8 del Regolamento, al termine della ricerca, l'Ordine può richiedere al Soggetto proponente una sintesi dei risultati o un report finale che documenti gli esiti dell'indagine, sempre che i dati ivi trattati risultino aggregati ed effettivamente anonimi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, al fine di documentare l'impatto delle iniziative sostenute.

11. Entrata in vigore e modifiche

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Bergamo.

Eventuali modifiche o aggiornamenti potranno essere adottati solo con delibera formale del Cd, previo parere delle Commissioni di albo competenti.